VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 8
20145 MILANO
TEL. 02/86454996 R.A.
FAX 02/867898
e.mail assosim@assosim.it
WWW.ASSOSIM.IT

ASSOSIM

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
INTERMEDIARI
MOBILIARI

Milano, 8 febbraio 2016

Prot. n. 06/16
FC/fc

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini 3
00198 – ROMA

Oggetto: Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie (il "Regolamento")

Nel ringraziare per l'opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto, Assosim, previo confronto con i propri Associati, svolge le seguenti considerazioni.

La scrivente associazione, innanzitutto, accoglie con favore l'obiettivo del Regolamento di istituire, in seno alla Consob, in sostituzione dell'attuale Camera di conciliazione e di arbitrato, un nuovo Organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie di tipo decisorio, caratterizzato dalla partecipazione obbligatoria degli intermediari, sulla base del modello attuato in Banca d'Italia con l'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF").

Tuttavia, da una attenta lettura della proposta regolamentare, si ritiene emergano alcune criticità, che non si può fare a meno di sottolineare, in relazione al ruolo che, in tale scenario, le associazioni di categoria degli intermediari sarebbero chiamate a svolgere.

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti previsioni:

- l'adesione all'Organismo da parte degli intermediari è comunicata per iscritto alla Consob dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse aderenti (art. 3, comma1);
- gli intermediari che non aderiscono alle associazioni di categoria comunicano l'adesione direttamente all'Organismo, indicando l'associazione di categoria a cui

fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio e per il versamento del contributo finalizzato al pagamento del compenso spettante a tali membri (art. 3, comma 2);

- la nomina di uno dei cinque membri del collegio e di uno o più membri supplenti avviene a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 5, comma 4, lett. a e art. 5, comma 6);
- il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente è posto a carico delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale per i membri da esse designati (art. 7, comma 6).

Un tale quadro normativo comporterebbe un significativo aggravio della posizione delle associazioni, chiamate a interporsi nei rapporti tra l'Organismo e gli intermediari, peraltro non solo con riferimento ai propri associati, senza che si tenga in debita considerazione l'eventuale sussistenza o meno di risorse adeguate a tal fine presso le stesse. La mera e diretta trasposizione del meccanismo posto alla base del funzionamento dell'ABF, in questo caso, appare dimentica dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbero orientare ogni singola scelta di politica legislativa. Del resto, è pacifico che la realtà dei piccoli intermediari è differente da quella degli istituti di credito interessati dall'ABF, così come quella delle rispettive associazioni di categoria.

Sopra ogni cosa, si ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'Autorità di vigilanza in merito alla inopportunità di porre a carico delle associazioni, che operano senza fini di lucro e con bilancio in pareggio, l'onere della riscossione, dai loro rispettivi associati e non, dei contributi finalizzati al pagamento dei compensi dei membri da queste designati. In uno scenario siffatto, le associazioni si troverebbero a dover fronteggiare eventuali inadempimenti o ritardi nei pagamenti da parte degli intermediari, senza avere risorse proprie da destinare a tal fine, con conseguenti non irrilevanti criticità finanziarie da gestire e sostenere.

Un tale sistema ci appare, pertanto, del tutto inefficiente e inutilmente oneroso per le associazioni. Sicuramente meno gravoso e più efficace risulterebbe, al riguardo, un meccanismo di riscossione diretto da parte di Consob, che potrebbe inglobare tale costo nell'ambito del calcolo dei contributi di vigilanza, a valere sui quali, immaginiamo, saranno remunerati gli altri membri dell'Organismo.

Da ultimo, un rapido cenno deve essere indirizzato a un'ulteriore problematica, riguardante le eventuali interferenze tra le diverse associazioni di categoria, che potrebbero sorgere laddove gli intermediari interessati siano associati a più di una delle stesse. A tal proposito, si ritiene necessario un intervento chiarificatore dell'Autorità di vigilanza, nell'ambito dei successivi

provvedimenti attuativi, che fornisca istruzioni in merito alle modalità di coordinamento di tali sovrapposizioni.

***

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta